



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



## Nota di sintesi

N. 8 - febbraio 2023

### A.S. 494 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002

<b>Iniziativa</b>	Parlamentare
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	4
<b>Presentazione al Senato</b>	25 gennaio ( <b>approvato dalla Camera dei deputati</b> )
<b>Data di assegnazione</b>	31 gennaio
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 7 <sup>a</sup> (Cultura, istruzione), 10 <sup>a</sup> (Sanità e lavoro)
<b>Oneri finanziari</b>	Senza oneri

#### Contenuto dell'Accordo

Il [Protocollo](#) in esame mira a garantire il **mutuo riconoscimento dei controlli antidoping** e a rafforzare l'applicazione della [Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping](#), ratificata ai sensi della [legge 29 novembre 1995, n. 522](#), in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996.

---

Si ricorda che la Convenzione contro il doping, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea e degli Stati non membri il 16 novembre 1989, mira all'**armonizzazione dei regolamenti anti-doping**, impegnando le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a:

- controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di doping e, in drogha quali gli **steroidi anabolizzanti**;
- istituire **laboratori anti-doping**, riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, e prevedere un aiuto finanziario ai test antidoping;
- promuovere la **formazione di personale qualificato** e intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo;
- prevedere programmi educativi e **campagne di informazione** che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport;
- stabilire un legame tra la rigida applicazione della regolamentazione anti-doping e il **sovvenzionamento alle organizzazioni sportive** nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-doping;
- prevedere **controlli anti-doping** regolari tanto nell'ambito che al di fuori delle gare sportive, comprese quelle in altri Paesi.

La Convenzione contiene, inoltre, un **elenco di riferimento di sostanza proibite** che viene periodicamente riesaminato dal Gruppo di controllo, istituito dalla Convenzione per controllarne la corretta applicazione. La Convenzione è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e da Australia, Bielorussia, Canada, Marocco e Tunisia.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto dall'Italia il 12 settembre 2002, è **entrato in vigore il 1° aprile 2004**, dopo le prime 5 ratifiche (Danimarca, Lettonia, Monaco, Norvegia e Svezia). Al momento il Protocollo è stato ratificato da 29 Stati.

### **Articolato**

Il Protocollo in esame è costituito da 9 articoli, preceduti da una breve premessa.

---

L'art. 1, comma 1 prevede che le Parti **riconoscano reciprocamente la competenza delle organizzazioni anti-doping** ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante e alla federazione sportiva internazionale.

Il comma 2 stabilisce che vengano adottate le **misure necessarie per l'esecuzione dei controlli**, anche in aggiunta a misure già in essere sulla base di accordi bilaterali. Al fine di garantire il rispetto delle norme internazionali, le organizzazioni antidoping sportive e nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping, riconosciuti dal Gruppo permanente di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

Il comma 3, con una disposizione innovativa in materia, riconosce la **competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping** nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo operanti su mandato di quest'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni.

L'art. 2, relativo a misure di rafforzamento della Convenzione, istituisce un **meccanismo di monitoraggio vincolante**, realizzato da una squadra di valutazione, nominata nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione, con l'incarico di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione della Convenzione stessa. Tale squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale inoltrato dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto.

Sulla base delle verifiche sullo stato di attuazione della Convenzione, la squadra di valutazione elabora un **rapporto** che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione. I rapporti sono pubblici, la Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra, e tale presa di posizione è parte integrante del rapporto. Un regolamento approvato dal Gruppo di valutazione stabilisce le **modalità pratiche delle valutazioni, delle ispezioni e della vigilanza**. Come messo in rilievo dalla relazione che accompagna il provvedimento, con l'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo vincolante.

L'art. 3 stabilisce che non sono ammesse riserve alle disposizioni del Protocollo in esame.

Gli articoli da 4 a 9 riguardano le consuete disposizioni finali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.

---

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3301 è costituito da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'**autorizzazione alla ratifica** e l'**ordine di esecuzione** del Protocollo.

L'articolo 3 contiene la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che la presente legge **entra in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari